

GUIDO DALL'OLIO,

Storia moderna

16^{mi} e le fonti

Roma, Carocci, 2017

Si danno qui i testi, fortemente abbreviati, della pace di Augusta, stipulata tra Ferdinando I, a nome del fratello, l'imperatore Carlo V, e i "ceti" imperiali (*Stände*), e dell'editto di Nantes, emanato dal re di Francia Enrico IV. Quest'ultimo era in realtà un insieme di provvedimenti diversi: due "brevetti reali" del 3 e del 30 aprile 1598, con i quali il re prometteva alle Chiese protestanti di Francia un sussidio economico, nonché l'assegnazione di alcune piazzeforti (tra cui La Rochelle) a scopo di autodifesa; l'editto vero e proprio (che, secondo la convenzione della cancelleria reale, recava soltanto il mese di emissione, in questo caso aprile); infine un secondo editto (2 maggio) contenente 56 "articoli particolari", che precisavano i provvedimenti precedenti. I brani qui riportati sono tratti dall'editto di aprile, pubblicato nella vasta e fondamentale raccolta *Corps universel diplomatique*, compilata da Jean Dumont barone di Carlsroon (1726).

a) *La pace di Augusta (25 settembre 1555)*

Noi Ferdinando, per grazia di Dio re dei Romani [...] proclamiamo pubblicamente e facciamo noto a ciascuno [che] la Maestà Imperiale Romana [Carlo V], nostro caro fratello e signore, ha deciso che, per ragioni urgenti, e soprattutto perché le decisioni, ordinanze e recessi⁵³ del Sacro Impero non hanno conseguito gli effetti necessari e desiderati, e i ceti del Sacro Impero sono rimasti continuamente in uno stato di avversità e sfiducia tra loro [...], Sua Maestà ha convocato una dieta da tenersi il 16 agosto 1553 [...] nella città di Ulm.

[*Ma la Dieta non ha potuto tenersi a causa della guerra e di altre ragioni, ed è stata trasferita ad Augusta nel dicembre 1554.*] [...]

§ 14. Stabiliamo, vogliamo e comandiamo che d'ora in poi nessuno, di qualsivoglia rango o qualità, per qualsivoglia causa, o sotto qualsiasi pretesto, scateni faide o guerre, rubi, colpisca, invada o assedi altre persone [...]. Ma ognuno debba amare l'altro con vera amicizia e amore cristiano [...]. Sua Imperiale Maestà, noi, e tutti i ceti, dobbiamo in tutti i modi accettare con reciprocità a tutto ciò che si contiene in questa costituzione religiosa e generale per assicurare la pace [...].

§ 15. E, affinché questa pace sia rispettata e mantenuta nonostante

53. Il "recesso" è il decreto con cui i provvedimenti presi nelle Diete (cfr. CAP. 5, documento 12) e approvati dall'imperatore diventavano leggi ufficiali del Sacro Romano Impero.

le divisioni religiose, ciò che è necessario nel Sacro Impero della nazione tedesca e fra noi e Sua Imperiale Romana Maestà da una parte e, dall'altra, gli elettori, i principi e i ceti del Sacro Impero della nazione tedesca, noi e Sua Imperiale Maestà e gli elettori, principi e ceti dell'Impero non porteremo guerra a nessun ceto dell'Impero a motivo della Confessione di Augusta⁵⁴ e della dottrina, religione e fede in essa contenute, né colpiremo o faremo violenza a quei ceti che l'adottano, né li costringeremo, contro la loro coscienza, consapevolezza e volontà, ad abbandonare la religione, fede, usi ecclesiastici, ordinanze e cerimonie della Confessione di Augusta, dove esse sono state adottate, o verranno adottate d'ora in poi [...]. Noi [...] li lasceremo praticare tranquillamente e pacificamente la loro religione, fede, usanze ecclesiastiche, ordinanze e cerimonie [...].

§ 16. D'altra parte, i ceti che hanno accettato la Confessione di Augusta accetteranno che Sua Imperiale Maestà, noi, e gli elettori, principi e gli altri ceti del Sacro Impero, che aderiamo alla vecchia religione, restiamo sottomessi alla stessa maniera alla nostra religione, fede, usi ecclesiastici, ordinanze e cerimonie [...].

§ 17. Ma tutti gli altri, che non aderiscono a nessuna delle due religioni sopra menzionate⁵⁵, non sono inclusi in questa pace [...].

§ 18. [...] Per autorità della Imperiale Maestà Romana, che è stata pienamente a noi delegata, ordiniamo e proclamiamo che, dove un arcivescovo, vescovo, prelado o che abbia un'altra carica ecclesiastica, si allontani dalla nostra vecchia religione, egli debba immediatamente, senza opposizione o ritardo, abbandonare il suo arcivescovato, vescovato, prelatura e altri benefici, assieme alle rendite e ai frutti che abbia ricevuto da essi, benché senza pregiudizio del suo onore. In simili casi, i capitoli [delle cattedrali] e gli altri che, secondo il diritto canonico o le consuetudini delle chiese e delle altre fondazioni ecclesiastiche, avranno il diritto di eleggere e presentare un successore appartenente alla vecchia religione [...].

§ 23. Nessun ceto potrà costringere i sudditi di un altro ad accettare la propria religione e ad abbandonare l'altra, né potrà prendere quei sudditi sotto la sua protezione o difenderli in nessun modo in azioni del genere. Questa regola, tuttavia, non riguarda gli obblighi di coloro

54. Ovvero la confessione di fede evangelico-luterana del 1530.

55. Cioè la cattolica e la evangelico-luterana, escludendo le altre confessioni, come ad esempio la calvinista o riformata.

che si trovano da lungo tempo soggetti alle leggi del loro signore, i quali restano invariati [...].

§ 27. In molte libere città imperiali, entrambe le religioni – la nostra vecchia religione e quella della Confessione di Augusta – vengono praticate da qualche tempo. Esse continueranno a esistere e a essere in vigore in queste città. I cittadini e gli altri residenti in queste libere città imperiali, sia chierici che laici, continueranno a convivere pacificamente e tranquillamente gli uni con gli altri.

[Testo tedesco e inglese in German History in Documents and Images, in http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/sub_document.cfm?document_id=4386 (5 gennaio 2017), trad. mia]

b) *L'editto di Nantes (aprile 1598)*

Enrico, per grazia di Dio re di Francia e di Navarra, a tutti coloro che ora vivono, e a coloro che verranno, salute. Tra le infinite grazie che è piaciuto a Dio elargirci, la più insigne e notevole è quella di averci dato la virtù e la forza di non cedere alle spaventose tempeste, confusioni e disordini che imperversavano nel momento del nostro avvento in questo regno, il quale era diviso in così tanti partiti e fazioni, che la parte più legittima era quasi la meno numerosa; nondimeno, abbiamo fermamente resistito in questa tormenta, tanto che alla fine l'abbiamo dominata e ora abbiamo finalmente raggiunto un porto di salvezza e di riposo per questo Stato [...].

Se a Dio piacerà, Egli ci farà gioire di un riposo migliore; ma intanto, abbiamo pensato che l'uso migliore di questo intervallo di tempo sia quello di occuparci di ciò che concerne la gloria del Suo santo nome e del servizio a Lui dovuto, cioè di provvedere che Egli possa essere adorato e pregato da tutti i nostri sudditi; e, se a Lui non è ancora piaciuto permettere che vi sia una sola forma di religione, [abbiamo pensato di provvedere a] che vi sia almeno una stessa intenzione, e così regolata, che a causa della religione non vi sia più disordine e tumulto tra i sudditi, e che noi e questo regno possiamo sempre meritare e conservare il titolo glorioso di "Cristianissimo", che è stato acquisito e mantenuto per tanto tempo a causa di molti meriti [...].

Perciò, avendo riconosciuto questa materia [della religione] come importantissima e degna di molto attenta considerazione, dopo aver considerato i documenti di rimostranze [cabiers des plaintes] dei nostri sudditi cattolici, e aver anche permesso ai sudditi della religione cosid-